

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini generali fiduciari di Mantova » ad esercitare in regime di magazzino generale due locali nella propria succursale di Suzzara.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, concernente l'autorizzazione all'esercizio di un Magazzino generale concessa alla S. p. A. « Magazzini generali fiduciari di Mantova »;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 1963, con cui la predetta Società ha chiesto, per la succursale di Suzzara, sita in via Zonta 50, autorizzata con lettera numero 17656 dell'11 luglio 1933, la revoca dell'esercizio in regime di Magazzino generale dei locali contrassegnati con i numeri 4 e 5;

Visto il parere favorevole espresso in merito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova con la deliberazione n. 427, del 23 dicembre 1963;

Decreta:

Articolo unico:

E' revocata l'autorizzazione concessa alla S. p. A. « Magazzini generali fiduciari di Mantova » per l'esercizio in regime di Magazzino generale dei locali contrassegnati con i numeri 4 e 5 della propria succursale sita in Suzzara, via Zonta 50, di cui alla lettera di autorizzazione n. 17656 in data 11 luglio 1933.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1964

p. Il Ministro: DE' COCCI

(6527)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Riconoscimento al territorio dei comuni di Gradisca d'Isonzo e Fogliano Redipuglia (Gorizia) delle caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo e istituzione dell'Azienda autonoma di « Gradisca-Redipuglia », con sede in Gradisca d'Isonzo.

**IL MINISTRO
PER IL TURISMO E PER LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO**

**E
IL MINISTRO PER LE FINANZE**

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale del turismo di Gorizia in data 23 febbraio 1963, n. 86/11, con la quale è stato proposta che al territorio dei comuni di Gradisca di Isonzo, Sagrado e Fogliano Redipuglia venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Sentiti i Consigli comunali interessati;
Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;
Rilevato che il comune di Sagrado non possiede i prescritti requisiti d'ordine igienico-sanitario;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio dei comuni di Gradisca d'Isonzo e Fogliano Redipuglia (Gorizia) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per l'amministrazione della stazione indicata all'articolo 1, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo denominata « Gradisca-Redipuglia », con sede in Gradisca d'Isonzo.

Il prefetto di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo

CORONA

Il Ministro per l'interno

TAVIANI

Il Ministro per le finanze

TREMELLONI

(6553)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1964.

Contingente di uve secche da importare a dazio ridotto nel secondo semestre del 1964 e norme per usufruire dell'agevolezza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1939;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964, il contingente di uve secche da ammettere al regime daziario stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, è fissato in complessivi quintali 6.625 (seimilaseicentocinquante).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente sarà regolata dalle norme stabilite dal decreto ministeriale 24 febbraio 1964.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(6453)